

COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro



REGOLAMENTO

POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con delibera consiliare n. 42 del 18 dicembre 2009

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

- Art. 6 Depositi di osservazione
- Art. 7 Obitori
- Art. 8 Camera mortuaria

CAPO III FERETRI

- Art. 9 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 10 Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 11 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 12 Forniture gratuite dei feretri
- Art. 13 Piastrine di riconoscimento

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 14 Modalità di trasporto e percorso
- Art. 15 Riti religiosi
- Art. 16 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 17 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 18 Trasporto di resti mortali e ceneri

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I CIMITERI

- Art. 19 Funerale
- Art. 20 Disposizioni generali
- Art. 21 Sepolture di persone residenti e non

CAPO II TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 22 Tumulazione
- Art. 23 Documentazione
- Art. 24 Estumulazioni ordinarie
- Art. 25 Estumulazioni straordinarie
- Art. 26 Oggetti da recuperare
- Art. 27 Materiali di risulta

CAPO III CREMAZIONE

- Art. 28 Crematorio
- Art. 29 Modalità rilascio autorizzazione alla cremazione
- Art. 30 Urne cinerarie

CAPO IV POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 31 Orario

Art. 32 Disciplina dell'ingresso

Art. 33 Divieti

Art. 34 Riti funebri

Art. 35 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Art. 36 Materiali ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art. 37 Imprese e lavori privati

Art. 38 Concessioni

Art. 39 Tipologie

Art. 40 Sepolture individuali

Art. 41 Aree per sepolcri di famiglia o tombe di famiglia a terra

Art. 42 Manutenzione

CAPO II DIVISIONE SUBENTRI RINUNCE

Art. 43 Divisione e subentri

Art. 44 Rinuncia di sepolture individuali

CAPO III REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

Art. 45 Revoca

Art. 46 Decadenza

Art. 47 Estinzione

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 Responsabilità del servizio di Polizia mortuaria

Art. 49 Sepolture pregresse

Art. 50 Disposizioni Finali

Art. 51 Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 ed al D.P.R. 10/09/1990, n. 285 ed alle norme sull'ordinamento dello stato civile, ha per oggetto il complesso delle norme relative alla Polizia Mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito comunale. Per norme relative alla Polizia Mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla vigilanza, sulla costruzione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, attraverso i competenti uffici.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuata dall'art. 112 del D. L.vo n. 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria.

Art. 3

Responsabilità

1. E' compito del Comune evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose all'interno del cimitero. Non sono assunte, peraltro, responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone diverse da quelle adibite al servizio cimiteriale, attraverso l'uso difforme dal consentito di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - e) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lett. F) del D. L.vo n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere a carico dell'Ente.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico, nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

Art. 6

Depositi di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in locali idonei nell'ambito del cimitero, per le persone morte in abitazione in cui sia pericoloso mantenerle, per persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via, per persone ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art. 7
Obitorio

1. Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione di cadaveri deceduti senza assistenza medica;
 - b) deposito per il periodo indefinito di cadavere a servizio dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) deposito e conseguenti trattamenti dei cadaveri portatori di radioattività.
2. Deposito di osservazione ed obitorio possono essere individuati dal Comune, oltre che nell'ambito del cimitero, anche presso ospedali od altri istituti sanitari.

Art. 8
Camera mortuaria

1. Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 285/90 e può assolvere anche le funzioni di deposito di osservazione, ove questo manchi.

CAPO III
FERETRI

Art. 9
Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 10
Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. Il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria, oppure il personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 11.

2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 11

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che la distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per la tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti alle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90.
 - b) per la cremazione la salma dovrà essere racchiusa in duplice cassa di cui alla lettera b) per l'avvio all'impianto di cremazione fuori dal territorio comunale.
 - c) per i trasferimenti da Comune a Comune o da/per l'estero, si adottano le norme di cui agli artt. 25, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Se la salma già sepolta viene esumata o estumulata, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti del comma 1, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, nel caso non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente per il Comune di partenza.

Art. 12

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune, con atto di Giunta, fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 11 lett. a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, residenti nel territorio comunale.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque dispone l'ufficio, relative alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.
3. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi.

Art. 13

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con apposita ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. I trasporti sono svolti con carri aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90 a cura dei parenti o di persona incaricata.

Art. 15

Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dall'ordinanza di cui all'art. 14.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 16

Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del

Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 10.

2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano da tributare onoranze.

3. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Art. 17

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato con le modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 27 e seguenti.

Art. 18

Trasporto di resti mortali o di ceneri

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali o di ceneri può avvenire previa autorizzazione.

2. Se il trasporto è da o per Stato esterno si applicano le disposizioni di cui all'art.

17. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema.

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I CIMITERO

Art. 19 Funerale

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/34, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale.

Art. 20 Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze o benemerenze, ai sensi rispettivamente degli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile dell'Area Servizi Generali.

2. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme riconosciute idonee e legittime ai sensi dell'art. 112 del D. L.vo n. 267/00.

3. Le operazioni di tumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero. Competono esclusivamente a detto personale le operazioni di esumazione, estumulazione, nonché la custodia, la tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o ceneri e consegna di urne cinerarie.

Art. 21 Sepolture di persone residenti e non residenti

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza.

2. Per giustificati motivi il Sindaco può concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune purché abbiano o abbiano avuto particolari legami affettivi con la popolazione del Comune o che abbiano legami di parentela diretti con persone sepolte nei cimiteri locali.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia. Sono accolti con le stesse modalità anche i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II

TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 22

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Art. 23

Documentazione da presentare

1. Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero se non sia accompagnata:
 - dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Comune;
 - dall'autorizzazione alla tumulazione rilasciata dall'Ufficio comunale se trattasi di cripta o loculo di proprietà comunale;
 - Certificato rilasciato dal Sanitario responsabile del servizio di Igiene pubblica dell'A.S.P. quando prescritto.
3. I documenti di cui sopra devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro.

Art. 24

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato e comunque non prima di un decennio dalla sepoltura.
2. I resti rinvenuti dalle operazioni di estumulazione ordinaria vengono depositati nell'ossario comune, fatta salva la domanda degli aventi diritto di raccogliarli in cassette di zinco da destinare a loculi in concessione.
Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, lo stesso, previa apertura della cassa di zinco, deve essere ritumulato previo pagamento del corrispettivo vigente.
Non può essere estumulata se non siano decorsi almeno cinque anni.

Art. 25

Estumulazioni straordinarie

1. Sono considerate estumulazioni straordinarie:
 - a) estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune;

- b) estumulazioni per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico o statico.
2. Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro; può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
- Analogo procedimento si segue per le estumulazioni eseguite per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate esclusivamente per il trasporto del feretro ad altro Comune o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura. E' parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata.

Art. 26

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio di Ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 27

Materiali di risulta

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture al momento delle esumazioni o estumulazioni, se non reclamati da chi ne abbia diritto entro 30 giorni dalla data dell'intervento, passano di proprietà del Comune che può impiegarli per il miglioramento generale del cimitero.
- Le croci, le lapidi e i copritomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano sprovvisti, nel caso siano in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o nell'immediato esterno in luogo idoneo.
 3. Le spese per lo smaltimento di tutti i materiali di risulta, sono a completo carico dei concessionari.

CAPO III CREMAZIONE

Art. 28
Crematorio

1. Il Comune non dispone d'impianto di cremazione.

Art. 29
Modalità di rilascio autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione, da effettuarsi in altro Comune, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 30
Urne cinerarie

1. All'interno del cimitero è previsto un cinerario dove verranno disposte apposite nicchie per la collocazione delle urne cinerarie che dovranno contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno le indicazioni anagrafiche del defunto.
2. Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l'estero, non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore sanitario in presenza di nuclidi radioattivi.

CAPO IV POLIZIA CIMITERIALE
--

Art. 31
Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dalla Giunta.
L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.
La visita fuori orario al cimitero è subordinata al permesso del Responsabile del servizio, per comprovati motivi.

Art. 32
Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si deve entrare a piedi.
E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
 - b) a tutti coloro che sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

2. Per motivi di salute o di età può essere concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di un veicolo che proceda a passo d'uomo e si tratti esclusivamente per il tempo necessario alla sosta del visitatore. E', altresì, concesso l'ingresso al carro funebre durante il funerale qualora non ci siano persone o mezzi per il trasporto del feretro alla sepoltura.

Art. 33
Divieti

1. All'interno del cimitero è vietato:
 - a) fumare, tenere comportamento chiassoso o irriverente;
 - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti;
 - c) gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - d) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione;
 - e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sui muri o sulle lapidi;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi o distribuzione di volantini pubblicitari;
 - g) fotografare o filmare riti funebri senza l'autorizzazione dei familiari e del responsabile dell'ufficio;
 - h) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione dei concessionari;
 - i) assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non autorizzati dai familiari e dal responsabile dell'ufficio.
2. Chiunque non osservasse i prescritti divieti verrà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 34
Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Gli orari e le modalità delle esequie dei singoli defunti sono determinate con apposita ordinanza.

Art. 35
Epigrafe e ornamenti sulle tombe

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, simboli, ricordi, ecc.. Essi devono essere preventivamente autorizzati.
Ogni epigrafe, o sua modifica aggiunta, contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni che non devono contrastare con la legge e il buon costume.

A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle opere.

3. Possono essere autorizzate le epigrafi compilate in lingua diversa da quella italiana purché nella richiesta di concessione sia contenuta la traduzione in italiano.

4. Dovranno essere rimosse le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato o che fossero state abusivamente introdotte nel cimitero.

Art. 36

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri verranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'Area Affari Generali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendano fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano diventati indecorosi. Tutti i provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati e su questi si eserciterà azione di rivalsa per le spese sostenute per il ripristino del luogo.

Art. 37

Lavori privati e imprese

1. Per l'esecuzione di lavori, opere e la straordinaria manutenzione, da effettuarsi su cappelle o tombe private, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi di apposita autorizzazione comunale.

2. Detti lavori non possono essere svolti di sabato, di domenica o in altri giorni festivi.

3. I privati o le imprese incaricate sono tenuti a chiedere l'autorizzazione preventivamente all'Area Affari Generali la loro presenza in cimitero.

4. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere rifusi dagli stessi.

5. L'esecuzione dei lavori di opere murarie per la tumulazione o la estumulazioni dei feretri i privati dovranno, comunque, rivolgersi alle imprese incaricate;

6. E' vietato ai singoli privati procedere alla esecuzione di qualsiasi tipo di lavoro all'interno del cimitero. Essi dovranno obbligatoriamente rivolgersi ad imprese operanti nel settore.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art. 38 Concessioni

1. Il Comune concede ai privati il diritto d'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Il diritto d'uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario ed, in caso di decesso, ai suoi eredi.

Il diritto d'uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

3. L'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma, realizzabili o realizzati;
- b) la durata;
- c) la persona, le persone, per gli Enti e le collettività il rappresentante legale pro-tempore;
- d) la salma destinata ad esservi accolta o i criteri per la loro individuazione;
- e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.

Art. 39 Tipologie

1. Le concessioni possono riguardare:

- a) le sepolture individuali;
- b) i loculi-ossario;
- c) le aree destinate a sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra;
- d) arcate di famiglia;
- e) le nicchie cinerarie.

Art. 40 Sepolture individuali (loculi)

1. I loculi individuali sono a pagamento con durata massima trentennale, decorrente dalla data di decesso, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della concessione.

La concessione dei loculi individuali non può essere prorogata.

2. I loculi vengono assegnati in progressione al momento dell'uso seguendo l'ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo del Comune.

Per nessun motivo possono essere concessi in uso loculi di non immediato utilizzo se non per trasferimento di sepoltura da altro Comune.

Art. 41

Aree destinate a cappelle e ad arcate di famiglia

1. Le aree destinate a cappelle di famiglia e le arcate familiari sono concesse ad una persona, per sé e per i propri familiari od enti e comunità non aventi scopo di lucro, per la durata di 99 anni, salvo rinnovo.

2. Nelle cappelle di famiglia e nelle arcate familiari hanno diritto di sepoltura il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in qualunque grado e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle e coniugi. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini e ad una persona non parente, purché sia legato da particolari vincoli di famiglia. Egli ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti, comprovate da apposita dichiarazione. Il diritto di sepoltura si esercita fino al compimento della capienza della cappella.

3. Alla morte del concessionario gli aventi diritto alla tumulazione dovranno comunicare al Comune, entro tre mesi, la persona destinata al trasferimento degli oneri e diritti contenuti nella concessione. Qualora tale segnalazione non venga effettuata si procederà d'ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario.

4. Il concessionario di area può far uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

5. Qualora non esistessero più aventi diritto la cappella o tomba di famiglia sarà chiusa e potranno essere autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione dell'Amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni.

6. L'assegnazione dell'area per le sepolture private viene effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo del Comune.

In caso di presentazione in pari data avranno la precedenza le richieste di residenti nel territorio comunale. I termini di presentazione delle domande verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi pubblici mediante affissione di avviso.

7. Per i singoli progetti di costruzioni di sepolture private è necessario il permesso a costruire previsto dalla normativa vigente e devono rispettare le caratteristiche

costruttive di cui al D.P.R. n. 285/90.

8. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro due anni dalla data di stipula dell'atto di concessione, pena la decadenza.

Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Art. 42

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

E' vietato eseguire qualsiasi tipo di lavoro di manutenzione all'interno del cimitero nel periodo che va dal 20 ottobre all'08 novembre di ogni anno.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE

Art. 43

Divisione e subentri

1. Più concessionari di un'area possono richiedere al Comune la divisione dei posti l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l'accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

La divisione, l'individuazione delle quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

2. Con scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, i concessionari di un'unica area possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

Art. 44

Rinuncia di sepolture individuali

1. In caso di rinuncia della concessione della sepoltura per trasferimento ad altro Comune il concessionario può chiedere il rimborso del corrispettivo versato decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo.
2. In caso di rinuncia della concessione trentennale per trasferimento salma in altro avello dello stesso cimitero, al concessionario o agli aventi titolo spetterà il rimborso di una somma con riferimento al prezzo di acquisto pari a 1/30 per ogni anno di non utilizzo.
3. In caso di rinuncia delle concessioni perpetue al concessionario o agli aventi titolo alla concessione spetterà il rimborso di una somma con riferimento al prezzo vigente degli avelli al momento dell'estumulazione o della rinuncia pari a :
 - a) 2/3 del prezzo in vigore dal 1° al 33° anno
 - b) 1/3 " " dal 34° al 66° anno
 - c) 1/30 " " per ogni anno di non utilizzo dal 67° al 99° anno.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE
--

Art. 45

Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso, agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura in zona o costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
4. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

Art. 46
Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura;
 - c) quanto non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quanto la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quanto non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 49;
 - e) quando vi sia inadempienza di ogni altro obbligo previsto dalla concessione.
2. Il provvedimento di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio ed a quello del cimitero per la durata di 30 giorni successivi.

Art. 47
Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per:
 - a) scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, senza che sia richiesto il rinnovo nei 30 giorni precedenti;
 - b) soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 48

Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. L.vo n. 267/2000 spetta al Responsabile dell'Area Affari Generali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo che non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

Art. 49

Sepulture pregresse

1. Per le vecchie tumulazioni di cui non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione e di cui non risulta giustificazione contabile agli atti del Comune, verrà "fotografata" la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ogni concessione sarà regolarizzata con atto amministrativo, approvato dalla Giunta Comunale e la durata decennale delle concessioni sarà calcolata a partire dalla data di morte della salma tumulata.

Art. 50

Disposizioni varie

1. Le spese di tumulazione o di estumulazione sono a carico del concessionario.
2. Le tariffe per la concessione di cripte, per la concessione di loculi e nicchie e per i servizi cimiteriali in genere vengono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 51

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali in materia.
2. Il presente regolamento è composto di 51 articoli ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e sostituisce ed annulla tutti i precedenti.

ATTESTATO di PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento, approvato con delibera consiliare n. 42 del 18 dicembre 2009, è stato pubblicato all'Albo pretorio in data 29 gennaio 2010 al n. 56 ed è entrato in vigore ai sensi della normativa vigente il 13 febbraio 2010.

Curinga, 15 febbraio 2010

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Concetta Felicita Currado